

Genova, 2 gennaio 2013

**Alla rispettabile clientela**

**CIRCOLARE N. 1 /2013**

**Oggetto: Modifiche legislative in tema di fatturazione.**

**PREMESSA**

A seguito di diversi interventi legislativi e da ultimo con l'approvazione della recente legge di stabilità 2013 ( legge 24 dicembre 2012 n.228) sono state apportate svariate modifiche alla normativa in tema di fatturazione delle operazioni, aventi decorrenza dal 1 gennaio 2013.

Al fine di permettere alla clientela di adeguarsi alle modifiche intervenute si riportano, in forma sintetica, le principali novità, che hanno modificato i commi da 1 a 6 dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed aggiunti i commi 6 bis e ter nonché l'articolo 21 bis, quest'ultimo riguardante la cosiddetta fattura semplificata.

**1. Contenuto della fattura**

Le novità sul contenuto della fattura sono le seguenti:

- (i) non deve essere più numerata progressivamente "*per anno solare*", ma in modo che indentifichi la fattura "*in modo univoco*." Questo nella pratica parrebbe significare (sul punto si attendono comunque chiarimenti) come non sia più possibile avere due fatture contraddistinte con lo stesso numero, ancorchè emesse in date e anni diversi. Pertanto in pratica si potrebbe operare come segue:
  - o si prosegue con la numerazione, senza ripartire ogni anno dal numero uno;
  - o si creano per ogni anno numerazioni caratterizzate da una serie numerica o letterale o alfanumerica che renda univoca ogni singola fattura. ( ad

esempio fattura 1/A 2/a per il 2013 1/B 2/B per il 2014 oppure fattura n 1/2013 2 /2013 per il 2013 e fattura 1/2014 2/2014 per il 2014 e così via).

- (ii) se il cessionario o committente non possiede partita IVA e semprechè lo stesso sia italiano va obbligatoriamente indicato, il numero di codice fiscale. Negli altri casi va, come per il passato, indicata obbligatoriamente la partita IVA;
- (iii) le fatture emesse senza addebito dell'imposta ai sensi dell'art 17 o 74 DPR 633/72, in quanto soggette al regime del reverse charge, devono riportare l'indicazione "inversione contabile".
- (iv) le autofatture emesse dal cessionario e committente in virtù del reverse charge devono essere denominate "autofattura";
- (v) le fatture senza addebito di imposta devono riportare oltre all'articolo di esenzione le seguenti annotazioni: operazione non soggetta per le fatture ricadenti nell'art 7 bis comma 1 (beni ceduti allo stato estero), operazione non imponibile per le fatture art 8, 8bis 9 e 38 quater, operazione esente per le fatture emesse nelle ipotesi di cui all'art 10, operazione soggetta al regime del margine –beni usati o regime del margine-oggetti d'arte o regime del margine-oggetti di antiquariato e da collezione per le fatture emesse nelle ipotesi di cui a DL 23/2/1991 n 45, oppure regime del margine- agenzia di viaggio nelle ipotesi di cui all'art 74 ter DPR 633/72.;
- (vi) le fatture emesse senza addebito di imposta per cessioni o servizi intracomunitari a soggetti residenti nella UE dotati di partita Iva (art 41 DL 331/93 e art 7 ter e seg. DPR 633/72) dovranno riportare l'annotazione "inversione contabile";
- (vii) le fatture di prestazioni di servizi non assoggettate ad imposta perché emesse nei confronti di soggetti extra UE dovranno invece riportare l'annotazione "operazione non soggetta".
- (viii) per le prestazioni di servizi ricevute da altri soggetti UE sarà sufficiente l'integrazione dei dati sulla fattura ricevuta (imponibile, aliquota ed IVA), come già avveniva per gli acquisti, senza dover emettere autofattura.

## **2. Estensione dell'obbligo di fatturazione e termine per l'emissione.**

L'obbligo di emissione della fattura è esteso anche a tutte le prestazioni di servizi o cessioni non soggette all'imposta, che prima ne erano escluse, e quindi anche a quelle effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori del territorio dello stato (UE ed Extra UE),

con l'indicazione delle diverse annotazioni di non applicazione dell'imposta, come sopra precisate.

In merito al termine per l'emissione della fattura le novità riguardano:

- (i) La possibilità di emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo (sin ad ora ammessa solo per le cessioni di beni) anche per le prestazioni di servizi purché "*individuabili attraverso idonea documentazione*", con la conseguente facoltà di emettere entro il termine sopra indicato un'unica fattura per tutte le prestazioni rese nel mese precedente. In concreto questo significa che se, a fronte di diverse prestazioni di servizi, rese in un singolo mese ed individuabili attraverso idonea documentazione (ad esempio rapporti di intervento), vengono effettuati più pagamenti, il fornitore può emettere una sola fattura riepilogativa mensile. Rimane invece non modificata la facoltà di emettere un sola fattura per i servizi prestati, anche in mesi diversi, qualora il cliente non abbia ancora effettuato, alla data di emissione della fattura, nessun pagamento per tali prestazioni. Ciò in quanto, per le prestazioni di servizi rese in ambito nazionale, il momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva è individuato nella data di pagamento o, se anteriore, nella data di emissione della fattura;
- (ii) La possibilità di emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione sia la fattura attiva per cessioni o prestazioni intracomunitarie o a soggetti passivi extra UE sia l'autofattura per servizi ricevuti da soggetti extra UE.

Si rammenta che, come previsto già in passato, nonostante sia stata prevista la possibilità di emissione della fattura o auto fattura, entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, l'eventuale imposta dovuta va computata nella liquidazione periodica relativa al mese in cui l'operazione è stata effettuata.

### **3. Momento di effettuazione dell'operazione.**

Sono state apportate le seguenti modifiche all'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione nei rapporti intracomunitari:

- (i) Le cessioni e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nel momento dell'inizio del trasporto al cessionario o a terzi per suo conto. Se la fattura viene emessa, in tutto o solo per parte, antecedentemente a tale momento l'operazione si intende effettuata alla data di emissione della fattura per la parte fatturata. Si ricorda che nelle operazioni intracomunitarie di cessioni di beni il pagamento di eventuali acconti prima della cessione è irrilevante ai fini IVA.
- (ii) Si ricorda che per le cessioni con effetti traslativi della proprietà differiti (es. vendite condizionate, consignment stock etc) l'operazione si intende effettuata al momento del verificarsi degli effetti traslativi e comunque entro un anno dalla consegna, e subordinatamente all'annotazione del movimento dei beni nel registro di cui all'art 50 DL 331/93.
- (iii) Per quanto attiene alle prestazioni *di servizi negli scambi intracomunitari* essa si intende effettuata al momento di ultimazione della prestazione e non, come per le operazioni nazionali, al momento del pagamento del corrispettivo. Il momento di effettuazione si intende comunque anticipato se il corrispettivo viene pagato o la fattura viene emessa prima dell'ultimazione della prestazione.

Conseguentemente sia l'emissione della fattura attiva sia l'integrazione della fattura passiva, per l'imposta a debito, dovranno essere effettuate entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione come sopra individuato, fermo restando il computo dell'Iva dovuta nella liquidazione relativa al mese in cui l'operazione si considera effettuata.

Qualora la fattura del fornitore UE non venga ricevuta entro due mesi dalla fine del mese in cui l'operazione si considera effettuata, il cessionario o committente italiano dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo, computando l'imposta a debito nella liquidazione del mese precedente. Lo stesso discorso vale nel caso in cui la fattura emessa dal fornitore UE sia inferiore al corrispettivo reale. In detto caso l'autofattura integrativa del corrispettivo non fatturato andrà emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura ricevuta dal fornitore UE, sempre computando l'Iva a debito nella liquidazione del mese precedente.

#### **4. Fattura semplificata.**

Può essere emessa per le operazioni il cui importo complessivo non supera euro 100. La semplificazione, rispetto alla fattura ordinaria, consiste nelle seguenti possibilità:

- (i) omettere i dati identificativi del cliente, indicando solo il codice fiscale o la partita IVA (per i soggetti che ne sono dotati);
- (ii) Indicare in modo generico l'oggetto della prestazione, non essendo richiesto di riportare la natura qualità e quantità dei beni o servizi ma solo la loro descrizione;
- (iii) Possibilità di indicare solo l'importo complessivo dell'operazione specificando l'importo dell'Iva incorporata o solo l'aliquota della stessa.

La fattura semplificata non può essere emessa per le operazioni intracomunitarie che comportano il regime dell'inversione contabile.

## **5. Fattura elettronica.**

La fattura elettronica è quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico previa accettazione di tale modalità da parte del cliente. La stessa deve essere conservata dall'emittente e dal destinatario in forma elettronica e si intende emessa al momento della trasmissione al cessionario o committente.

Le novità intervenute riguardano sia la definizione di fattura elettronica ( fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico) sia le modalità della sua conservazione anche per il destinatario, sia la libertà che viene lasciata all'emittente di individuare le modalità con cui assicurare autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura. Si ritiene che per qualunque formato elettronico si possa intendere ad esempio anche la fattura ricevuta in file formato Pdf. Per cui anche in questo caso la fattura trasmessa mediante mezzi elettronici dovrebbe essere conservata elettronicamente.

Si attendono sul punto le necessarie interpretazioni e chiarimenti.

## **6. Alcuni consigli pratici.**


Al fine di adempiere alle novità legislative soprattutto in materia di annotazioni delle causali di esenzione sulle fatture non comportanti l'addebito dell'imposta (ad esempio per operazioni esenti, non imponibili, soggette ad inversione contabile etc) chi scrive si

permette di suggerire, se non già fatto, l'adozione, di codici di fatturazione diversi a seconda di ogni ipotesi di non applicazione Iva come sopra individuata, diversificati anche in base al destinatario della fattura (comunitario o extra comunitario). Ad esempio per la fatturazione delle prestazioni di servizi escluse da imposta ai sensi dell'art 7 ter si potranno utilizzare due diversi codici: un codice per i soggetti comunitari che comporti, oltrechè l'indicazione dell'art 7 ter DPR 633/72, anche l'indicazione "operazione soggetta ad inversione contabile", e l'altro per i soggetti non comunitari che comporti l'indicazione oltrechè dello stesso articolo di non applicazione dell'Iva anche dell'annotazione "operazione non soggetta ad imposta".

Si resta comunque, come sempre, a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti ed auguri di un proficuo anno 2013.

**STUDIO PICCO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Studio Picco', written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.